



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA N° 5 /2018

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

- VISTA:** l'istanza assunta a protocollo n°311 in data 04/01/2018 (integrata da successive comunicazioni via *e-mail* in data 08/01/2018), con la quale la LMD S.r.l. ha richiesto l'emanazione di un'Ordinanza di sicurezza della navigazione in vista dell'effettuazione, per conto della "Azienda ULSS 3 Serenissima di Venezia", dei lavori di sostituzione della condotta di presa a mare del "Padiglione Rossi" – ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia (lato mare), da eseguirsi con l'impiego di mezzi nautici;
- VISTO:** il foglio prot. n.204412 in data 25/05/2017 con il quale la Regione Veneto ha partecipato la propria autorizzazione allo svolgimento dei lavori in questione;
- VISTO:** il Disciplinare di Concessione demaniale marittima n°129 di repertorio in data 20/12/2017 della Regione Veneto;
- VISTA:** le proprie Ordinanze n°43/2012 (Disciplina della navigazione in prossimità della costa) e n°44/2012 (Ordinanza di sicurezza balneare), entrambe datate 26/04/2012;
- RITENUTO:** indispensabile disciplinare i pubblici usi degli specchi acquei limitrofi alle aree di intervento, al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione, della balneazione e della vita umana in mare;
- VISTI:** gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTI:** gli atti d'ufficio,

RENDE NOTO

che **dal giorno 24/01/2018 al giorno 20/03/2018** mezzi nautici della L.M.D. S.r.l. (M/pontone VEGA I° – CI3346 e M/pontone ARGENTINO I° – CI3785) eseguiranno i lavori di sostituzione della condotta di presa a mare del "Padiglione Rossi" – ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia (lato mare) in corrispondenza degli specchi acquei meglio evidenziati nella planimetria allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante.

ORDINA

Articolo 1

Dal giorno 24/01/2018 al giorno 20/03/2018 l'area di mare estesa per un raggio di 50 (cinquanta) metri dallo specchio acqueo di cui al "rende noto" è interdetta alla balneazione, alla navigazione, all'ancoraggio, al transito e/o a qualsivoglia altro uso pubblico.

Le unità in transito nelle vicinanze dello specchio acqueo di cui al precedente comma procedano alla minima velocità necessaria per la manovra di governo in sicurezza e comunque tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il regolare e sicuro svolgimento dei lavori, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei medesimi.

Articolo 2

La Ditta operante, quale responsabile delle attività, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- acquisire tutti i relativi permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre Autorità, prima dell'inizio dei lavori;
- accertarsi che le unità impiegate siano in possesso, per tutta la durata delle operazioni, della prescritta documentazione antinfortunistica e di sicurezza della navigazione in corso di validità;
- comunicare le eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei lavori alla Capitaneria di porto di Venezia, al pari di qualsiasi impedimento per l'esecuzione del programma di intervento;
- apporre i previsti segnalamenti diurni e notturni in corrispondenza della zona di intervento;
- disporre che siano interrotte le attività e disimpegnare l'area in caso di precarie condizioni di visibilità o avverse condizioni meteo, tali da non garantire la sicurezza della navigazione;
- prevedere un idoneo servizio di vigilanza *in loco*, durante lo svolgimento delle attività, per impedire l'avvicinamento di bagnanti e/o piccoli natanti, così prevenendo potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità.

Articolo 3

I Comandanti dei mezzi nautici impiegati nelle attività dovranno esporre a riva, durante l'esecuzione dei lavori, i segnali ed i fanali prescritti dal vigente regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72).

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del D.lgs. n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- degli artt. 1174, comma 1 e 1231 del Codice della Navigazione, in tutti gli altri casi.

I contravventori, inoltre, saranno ritenuti responsabili dei danni che possono derivare alla persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui divulgazione viene garantita anche mediante la pubblicazione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale "www.guardiacostiera.it/venezia".

Venezia, 26/01/2018

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Goffredo BON





OSPEDALE AL MARE (LIDO DI VENEZIA)

LINEA DA SOSTITUIRE

1) LAT 45°25'11.36"N LON 12°23'10.30"E

2) LAT 45°25'9.21"N LON 12°23'13.85"E

3) LAT 45°25'14.81"N LON 12°23'14.73"E

4) LAT 45°25'12.38"N LON 12°23'14.73"E